

INTERPELLANZA

L'Incaricato cantonale della protezione dei dati: "autorità di vigilanza e controllo" o funzionario subalterno presso i servizi giuridici della Cancelleria dello Stato?

del 26 ottobre 2017

All'ordine del giorno della tornata parlamentare del 6 novembre 2017 è stata reinserita la trattanda riguardante la conferma, da parte del Gran Consiglio, della nomina dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati. La trattanda era già all'ordine del giorno della tornata dell'aprile scorso, ma il Gran Consiglio aveva deciso di posticiparne l'esame, in attesa di un rapporto sulla riorganizzazione della Cancelleria dello Stato inizialmente annunciato per lo scorso mese di giugno, ma non pervenuto entro tale data. Ora, come si evince dalla documentazione trasmessa a tutti i deputati assieme all'ordine del giorno della prossima tornata parlamentare (vedasi scritto 4 ottobre 2017 del Consiglio di Stato all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio), sembrerebbe che parte della riorganizzazione della Cancelleria sia stata attuata, limitatamente però a quanto attiene al settore dei servizi giuridici.

Con la presente interpellanza s'intende affrontare in modo urgente uno specifico aspetto legato alla classificazione - all'interno delle scale salariali attuale e futura - della funzione dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Tale aspetto si riallaccia alle problematiche riguardanti il modello di classificazione adottato in previsione dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della nuova scala salariale, nonché le modalità con cui detto modello è stato applicato e lo sarà verosimilmente in futuro. Il sottoscritto si permette di richiamare due suoi precedenti atti parlamentari sul tema ([interpellanza del 14.10.2016](#) *"Nuova legge stipendi: il Consiglio di Stato non deve menar il can per l'aia"* e [interpellanza del 28.09.2016](#) *"Disegno di legge stipendi/LStip: quale valutazione analitica delle funzioni"*), ai quali il Consiglio di Stato - a conferma di ciò che sembra purtroppo essere divenuta una brutta consuetudine - ha risposto in modo volutamente parziale (nei due sensi del termine), mostrando in tal modo ben poco rispetto per il ruolo istituzionale del Parlamento e dei suoi membri.

Scopo dei precedenti atti parlamentari non era, infatti, avviare inutili polemiche, bensì verificare per tempo che l'impianto alla base dell'intero nuovo sistema salariale - ossia il "misterioso" modello di valutazione analitica delle funzioni - regga, sia pertinente per il maggior numero delle funzioni esistenti in seno all'Amministrazione cantonale e - aspetto non meno rilevante - venga applicato con cognizione di causa da persone competenti che non solo conoscano in astratto i parametri del modello, ma siano anche state rese sufficientemente edotte delle caratteristiche e delle specificità delle singole funzioni da valutare e classificare. Orbene, dopo aver preso conoscenza della classificazione assegnata alla funzione dell'Incaricato della protezione dei dati nel Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato, adottato dal Consiglio di Stato l'11 luglio 2017 e pubblicato nel Bollettino ufficiale del 28 luglio 2017, il sottoscritto deve purtroppo constatare che i suoi dubbi e le sue perplessità iniziali non erano affatto privi di fondamento; anzi!

Le funzioni e responsabilità dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati sono definite per legge, più precisamente agli artt. 30 e segg. della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987. L'Incaricato è ivi definito come "autorità di vigilanza e controllo" (art. 30 cpv. 1 LPDP). Attribuito (solo) amministrativamente alla Cancelleria dello Stato (ibid.), "adempie la missione in modo autonomo e indipendente" (art. 30 cpv. 2 LPDP) e per questo "gli sono attribuite risorse adeguate" (ibid.). Le funzioni di questa rilevante figura istituzionale

sono specificate all'art. 30a della legge citata: all'Incaricato incombono segnatamente la sorveglianza sull'applicazione della normativa riguardante la protezione dei dati personali, l'intermediazione tra persone interessate e organi responsabili, l'alta vigilanza sugli incaricati comunali della protezione dei dati e la collaborazione "con le altre autorità di controllo dei Cantoni, della Confederazione e degli altri Paesi". Come specificato all'art. 30b, al fine di poter svolgere correttamente le proprie funzioni l'Incaricato dispone di ampie competenze istruttorie: è chiamato ad accertare i fatti d'ufficio e deve poter contare sulla collaborazione degli organi responsabili e degli interessati; in particolare, può esigere che gli vengano trasmessi informazioni e documenti, senza che le autorità possano opporgli il segreto d'ufficio, ed è abilitato a effettuare ispezioni. Inoltre, qualora una sua raccomandazione venisse respinta o ad essa non fosse dato seguito, in tutto o in parte, l'Incaricato può deferire la pratica all'autorità superiore competente ed è pure legittimato a ricorrere contro la decisione di quest'ultima, indi se del caso contro la decisione dell'autorità di ricorso.

In precedenza, la funzione d'Incaricato cantonale della protezione dei dati, ricoperta dal compianto dott. iur. Michele Abertini, era collocata in **classe speciale** - quindi posta fra i gradini più alti dell'organico dei funzionari dello Stato - e attribuita direttamente alla Cancelleria dello Stato (nella persona del Cancelliere medesimo), ritenuto altresì che tale attribuzione riguardava unicamente gli aspetti amministrativi e non implicava alcun tipo di subordinazione a livello operativo. A questo proposito va osservato sin d'ora che alle funzioni collocate in classe speciale secondo il sistema retributivo tuttora vigente sono state attribuite - con pochissime eccezioni - **classi di salario che spaziano dalla 15 alla 20 della nuova scala salariale**.

Trascorsi diversi mesi dalla dipartita del precedente titolare della funzione, il posto d'Incaricato cantonale della protezione dei dati era stato messo a concorso alle condizioni preesistenti testé indicate, ovvero con il riconoscimento della classe speciale e con l'attribuzione amministrativa al Cancelliere dello Stato.

Tuttavia, dopo oltre un anno, è stato pubblicato un concorso interno (!) per la medesima funzione con una classificazione nettamente inferiore, ossia la classe di stipendio 32(35): la classificazione è equivalente a quella di un capoufficio, e nemmeno della categoria più elevata (infatti vi sono, all'interno dell'amministrazione cantonale, capiufficio collocati in classe 33(36), come lo è stata, ad esempio, la già responsabile dell'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità presso la Cancelleria dello Stato). A dire il vero, dal precitato scritto 4 ottobre 2017 del Consiglio di Stato si evince che, secondo la nuova impostazione, l'Incaricato non sarà nemmeno più un funzionario dirigente del Cantone (infatti, l'unico funzionario dirigente in seno ai servizi giuridici del Consiglio di Stato risulta essere il Consulente giuridico del Governo) e non avrà neanche più la responsabilità della gestione di un centro di responsabilità budgetaria (CRB).

Nel citato Regolamento dell'11 luglio 2017 il Consiglio di Stato ha ulteriormente svalutato la funzione dell'Incaricato della protezione dei dati nell'ottica della nuova scala salariale, attribuendo ad essa la **classe 11**, mentre alla quasi totalità dei capiufficio e capiarea (compresi, d'altronde, quelli operanti in seno alla Sezione delle risorse umane...) viene riservata perlomeno la classe 12 o 13. È altresì interessante notare - *en passant* e tanto per far riflettere un pochino chi è sensibile alla tematica - che secondo il citato regolamento gli ufficiali subalterni della polizia cantonale, gli ispettori scolastici, il direttore della Pinacoteca Züst, il direttore del Centro di dialettologia e di etnografia, nonché il capo centro manutenzione dell'Area dell'esercizio e della manutenzione della Divisione delle costruzioni del DT sono anch'essi collocati in classe 12, mentre al Direttore del museo cantonale di storia naturale è riservata la classe 14...

Per fornire un quadro più completo della situazione, si rileva inoltre che tra le funzioni collocate in classe 11 figurano le seguenti che - con tutto il rispetto ad esse dovuto - appaiono

difficilmente paragonabili, per compiti, prerogative e responsabilità, al ruolo dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati: commissario sostituto capo specialista o responsabile di settore presso la Polizia cantonale; capoprogetto presso la Segreteria generale del DI; capiservizio presso l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS); Direttore centro abitativo, ricreativo e di lavoro, direttore delle cure o psicologo capo-équipe presso l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale; capoprogetto presso la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie del DSS; coordinatore educazione fisica scolastica presso la Sezione amministrativa del DECS; vicedirettori di Scuole medie superiori; responsabile di settore presso l'Archivio di Stato; responsabile di settore presso la Sezione dello sviluppo territoriale o la Sezione forestale del DT; aggiunto capo progetto Piano Trasporti Luganese presso la Divisione delle costruzioni del DT; responsabile di settore presso l'Ufficio di statistica del DFE; capoprogetto presso la Sezione delle finanze del DFE; relationship manager senior o informatico capogruppo presso il CSI; capiprogetto, commissari o periti presso la Divisione delle contribuzioni del DFE; responsabile di settore presso l'Ufficio dello sviluppo economico della Divisione dell'economia del DFE; caposettore presso il Controllo cantonale delle finanze; coordinatore organizzativo o vicecancelliere presso il Tribunale di appello; segretari giudiziari presso il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni; segretari assessori presso le Preture.

Per queste ragioni chiedo al Consiglio di Stato:

1. Per quali ragioni ha deciso di modificare la collocazione in organico dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, privandolo persino, in tal modo, dello status di funzionario dirigente e della competenza di gestire un CRB?
2. Ritiene il Consiglio di Stato che, così sminuito, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati possa svolgere la sua missione beneficiando dell'indipendenza e dell'autonomia prescritte dalla legge?
3. Ritiene inoltre il Consiglio di Stato che l'attuale collocazione in organico, e la relativa retribuzione, siano compatibili con la qualifica di "autorità di vigilanza e controllo" riconosciuta per legge all'Incaricato? In altre parole, un dipendente statale che non può nemmeno vantare la qualifica di "funzionario dirigente" può assolvere direttamente e autonomamente i compiti di "un'autorità"?
4. Posto che le tutte funzioni dell'Incaricato sono definite per legge, come è possibile che un modello di classificazione basato su una cosiddetta valutazione analitica delle funzioni possa condurre a risultati tanto diversi (come dimostrato dalle due successive pubblicazioni del concorso per la medesima funzione) a dipendenza di un fattore che dovrebbe risultare marginale, o comunque secondario, quale il posizionamento amministrativo in organico?
5. Dalle considerazioni che precedono si deve concludere: o che l'incaricato conserva, anche secondo la nuova impostazione, tutte le funzioni e prerogative che aveva in precedenza e che gli spettano per legge - ma allora la classificazione adottata è decisamente inadeguata e deve essere rivista; o che il modello di classificazione, contrariamente agli intendimenti espressi, dà eccessivo peso ad aspetti formali quale il posizionamento in organico e le qualifiche squisitamente nominali - e allora è il modello stesso a dover essere rivisto (e si è ancora in tempo per farlo, dato che la nuova LStip votata dal Gran Consiglio non impone l'adozione di un modello in particolare!); o che il risultato scaturito dall'applicazione del modello è stato modificato (come di per sé consentirebbe la legge, secondo la quale le classificazioni si basano "di principio" su una valutazione analitica delle funzioni) per evitare di dare troppo peso o rilievo alla figura dell'Incaricato - ma allora il Consiglio di Stato è pregato di spiegare perché e sulla base di quali valutazioni; o, infine,

che la classificazione corrisponde a una triste realtà, cioè che l'Incaricato sarebbe stato messo sotto tutela e non potrebbe più assolvere personalmente e direttamente le funzioni e responsabilità che gli spettano per legge - ma in tal modo la legge verrebbe crassamente violata.

Il Consiglio di Stato è pregato di indicare - motivando - quale delle ipotesi appena esposte (o quale possibile combinazione di tali ipotesi) è più aderente alla realtà.

6. A prescindere dalle risposte fornite alle domande precedenti, non ritiene il Consiglio di Stato che s'imponga con urgenza una nuova valutazione analitica della funzione dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, svolta con la fattiva partecipazione di persone che dispongano delle necessarie competenze - anche di carattere tecnico-giuridico - per comprendere l'esatta natura della funzione e le responsabilità che essa comporta?

Per l'MPS

Matteo Pronzini